

**Direttore scientifico**  
Giuseppe Cassano

**Comitato scientifico**

Michele Ainis  
Maria A. Astone  
Alberto M. Benedetti  
Giovanni Bruno  
Alberto Cadoppi  
Stefano Canestrari  
Giovanni Capo  
Andrea Carinci  
Antonio Catricalà  
Sergio Chiarloni  
Renato Clarizia  
Alfonso Celotto  
Giovanni Comandè  
Claudio Consolo  
Giuseppe Corasaniti  
Pasquale Costanzo  
Enrico Del Prato  
Astolfo Di Amato  
Ugo Draetta  
Francesco Di Ciommo  
Giovanni Duni  
Valeria Falce  
Francesco Fimmanò  
Giusella Finocchiaro  
Carlo Focarelli  
Giorgio Florida  
Vincenzo Franceschelli  
Massimo Franzoni  
Tommaso E. Frosini  
Cesare Galli  
Alberto M. Gambino  
Lucilla Gatt  
Aurelio Gentili  
Andrea Guaccero  
Bruno Inzitari  
Luigi Kalb  
Luca Lupària  
Vittorio Manes  
Adelmo Manna  
Arturo Maresca  
Ludovico Mazarolli  
Raffaella Messinetti  
Pier Giuseppe Monateri  
Mario Morcellini  
Nicola Palazzolo  
Giovanni Pascuzzi  
Roberto Pessi  
Lorenzo Picotti  
Francesco Pizzetti  
Dianora Poletti  
Giovanni Sartor  
Filippo Satta  
Paola Severino  
Pietro Sirena  
Antonello Soro  
Giorgio Spangher  
Paolo Stella Richter  
Luigi Carlo Ubertazzi  
Romano Vaccarella  
Daniela Valentino  
Giovanni Ziccardi  
Andrea Zoppini

# Diritto di **INTERNET**

## Digital Copyright e Data Protection



**2019**



### **IN EVIDENZA**

- **Oblio, identità, memoria**
- **Emarginazione digitale**
- **Blockchain e Smart contract nel nuovo Decreto Semplificazioni**
- **Trasparenza e pubblicazione in Rete dei redditi dei dirigenti pubblici**
- **Pec e giurisprudenza della Cassazione**
- **Wifi. Braccio di ferro fra onde elettromagnetiche e diritto alla salute**
- **L'ingiunzione dinamica come strumento di tutela del diritto d'autore on-line**
- **Facebook sul luogo di lavoro e licenziamento**
- **Offese via WhatsApp su chat di gruppo**
- **Responsabilità della PA per Tweet del Ministro**
- **GDPR e istruzioni ai soggetti che trattano i dati**
- **Combinazione di dati e prevedibilità della decisione giudiziaria**

# SOMMARIO

## SAGGI

### OBLIO, IDENTITÀ, MEMORIA

di Antonello Soro

**Sommario:** 1. Il diritto all'oblio. – 2. Regolamento 2016/679 (UE), giurisprudenza della Cassazione e provvedimenti del garante. – 3. L'indicizzazione.

Le nuove tecnologie hanno profondamente cambiato il modo di fare e ricevere informazione. La rete ha reso, infatti, le notizie permanenti e facilmente accessibili anche a distanza di tempo. Il diritto all'oblio ha così assunto una funzione determinante nel coniugare memoria collettiva e biografia individuale, informazione e dignità. Nato come diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, di una notizia non più attuale, il diritto all'oblio ha progressivamente arricchito il suo contenuto, parallelamente all'evoluzione della tecnologia e del modo di fare informazione. Il presente articolo tenta di ripercorrere quest'evoluzione, anche alla luce della disciplina sancita dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

*ICTs have deeply changed the way we share and get news. Internet has made news permanent and easily accessible. The right to be forgotten has thus taken on a key role in reconciling collective memory and individual biography, information and dignity. Envisaged initially as a right not to suffer the detrimental effects due to republishing of information that is no longer current, the right to be forgotten has gradually expanded its scope, in parallel with the evolution of technology and the media. This article attempts to retrace this evolution, also in the light of the General Data Protection Regulation.*

### EMARGINAZIONE DIGITALE

di Vincenzo Franceschelli

**Sommario:** 1. Vivere connessi. – 2. I cittadini e lo Stato digitale. – 3. Vita digitale. – 4. Immaginare il futuro. – 5. Diseguaglianze e nuove emarginazioni. – 6. Nuovi compiti per lo Stato. – 7. Prevenire e combattere l'emarginazione digitale. – 8. I diritti di chi non vuole o non può vivere "connesso". – 9. Il futuro digitale.

La rivoluzione digitale che ci avvolge crea diseguaglianze. Il presente studio apre il tema dell'emarginazione digitale. Nel futuro che ci aspetta, occorre incominciare a pensare a chi non vuole o non può integrarsi nel mondo virtuale, sullo sfondo del *Digital Single Market*. Il tema del *Digital divide* non descrive tutti i contorni del nuovo fenomeno di emarginazione che sta affiorando. Il mondo digitale, risultato della convergenza, avvolge tutte le manifestazioni del vivere quotidiano, nei nostri rapporti con il mondo che ci circonda, nel manifestare le nostre opinioni sui social networks, o nel nostro interagire con la pubblica amministrazione. Viviamo connessi. E qualcuno incomincia a rimanere indietro. Le famiglie devono iscrivere i figli a scuola on line e le istruzioni per iscrivere i propri figli a scuola, naturalmente, sono reperibili on line sul sito del MIUR. L'ecosistema digitale non investe solo la scuola. Investe il sistema giustizia, la sanità, il fisco, le banche, la previdenza, le pensioni, i comuni e, in generale l'amministrazione pubblica e i rapporti del cittadino con la società e lo Stato. Non si può rinunciare ai vantaggi dati dalle nuove tecnologie, ma allo stesso tempo non si può abbandonare a se stesso chi non può usufruirne. Uno Stato liberale e democratico rivolto al futuro, non può essere esso stesso la causa di discriminazione e emarginazione dei suoi cittadini. Non tutti i cittadini sono cittadini digitali. Né lo Stato può, con la forza della legge o la forza dei fatti, costringerli a diventarlo, se non possono o non vogliono. Ché, insomma, il futuro digitale non diventi, per qualcuno, un incubo fantascientifico che lo esclude o lo emargina.

*The digital revolution surrounding us creates inequalities. This study explores the topic of digital exclusion. In the future that we await, we need to start thinking about those who do not want or cannot integrate into the virtual world, with the Digital Single Market in the background. The theme of Digital-divide does not describe all the elements of the new phenomenon of marginalization that is emerging. The Digital World is the result of convergence and encompasses all the forms and manifestations of everyday life, in our relationships with the world around us, in expressing our opinions on social networks or in our interaction with the public administration. We live connected. And someone starts to be left behind. Families must enrol their children in school online and instructions to enrol children in school, of course, can be found online on the MIUR website. The digital ecosystem does not involve schools only. It regards justice, healthcare, taxation, banks, social security, pensions, municipalities and, in general, public administrations and the citizen's relations with the society and the State. The modern world cannot renounce to the advantages granted by new technologies, but at the same time cannot abandon and exclude those who cannot use them. A liberal and democratic State facing the future, cannot itself be the cause of discrimination and marginalization of its citizens. Not all citizens are digital citizens. Neither the State can, by the force of the law or the facts, force them to become digital, if they cannot or do not want to. In other words, the future in a digitized world must not become, for some individuals, a science fiction nightmare that excludes or marginalizes them.*

TUTELA DELLA VITA PRIVATA, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E *PRIVACY*. AMBIGUITÀ SEMANTICHE E PROBLEMI DEFINITORI

di Andrea Monti

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Esiste un “diritto alla *privacy*”. – 3. *Privacy*, tutela della vita privata e protezione dei dati personali. – 4. Definire la *privacy*. – 5. *Privacy* come diritto a controllo sulle informazioni personali.

L'articolo analizza il rapporto fra tutela della vita privata, protezione dei dati personali e diritto alla *privacy* per evidenziare i problemi interpretativi derivanti da una non chiara definizione dei concetti e degli istituti giuridici coinvolti. Evidenzia come non sia possibile considerare come sinonimi il diritto alla protezione dei dati personali e quello alla tutela della *privacy* e come il diritto al rispetto della vita privata e familiare abbia un contenuto molto più ampio di quello che, normalmente, si ricomprende genericamente nella nozione di *privacy*. Analizza le conseguenze derivanti dal ridurre la nozione di *privacy* alla sue caratteristiche funzionali di segretezza, anonimato e diritto alla solitudine. Propone la positivizzazione del concetto di *privacy* come diritto al controllo sulle proprie informazioni personali, in modo da fornire un'autonomia altrimenti inesistente a questo diritto fondamentale.

*This article analyses the relationship between the right to respect of the private life, personal data protection and the right to privacy to highlight the problems of interpretation arising from an unclear definition of the concepts and legal categories involved. It points out that it is not possible to consider as synonyms the right to the protection of personal data and the right to privacy and that the right to respect for private and family life has a much wider content than that which, normally, is generally included in the notion of privacy. It analyses the consequences of reducing the notion of privacy to its functional characteristics of secrecy, anonymity and the right to solitude. It proposes the creation of a specific provision that defines the right to privacy as a right to control over one's own personal information, so as to provide otherwise non-existent autonomy to this fundamental right.*

## BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT NEL NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito

**Sommario:** 1. L'iter di approvazione della norma. – 2. La tecnica normativa utilizzata. – 3. La validazione temporale elettronica. – 4. Lo Smart Contract.

Il contributo analizza gli istituti delle tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) e della blockchain, alla luce della normativa italiana di recente introduzione. Le diverse ipotesi di blockchain elaborate dalla prassi vengono analizzate alla luce del diritto italiano. Nel testo vengono affrontate le problematiche definitorie legate all'introduzione delle nuove norme a partire dai concetti di evidenza temporale elettronica, degli smart contract ed alla stessa definizione di registri distribuiti. Lo smart contract in particolare viene analizzato alla luce delle esperienze comparate e della disciplina contrattuale recata dal codice civile.

*The paper analyzes the technology based on distributed registers (DLT) and the blockchain, in the view of the recently introduced Italian legislation. The different hypotheses of blockchain elaborated by the practice are analyzed in consideration of the above Italian law. The text deals with the defining problems linked to the introduction of the new rules starting from the concepts of electronic time stamping, smart contracts and the definition of distributed registers. The smart contract in particular is analyzed in view of the comparative experiences and of the contractual regulation provided by the Italian civil code.*

## GUIDA AUTONOMA E PRIME RIFLESSIONI IN PUNTA DI DIRITTO

di Stefano Pellegatta

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. La necessità di una definizione giuridica. – 3. Profili di responsabilità civile per il danno da circolazione stradale. L'impatto delle nuove tecnologie sulle regole giuridiche: A) Guida assistita; B) Guida autonoma. – 4. La responsabilità del produttore. – 5. Situazione attuale, linee evolutive, prime conclusioni.

Lo sviluppo delle tecnologie di assistenza alla guida pone problemi nuovi al civilista. L'individuazione dello statuto applicabile alla fattispecie non può prescindere dalla qualificazione del fenomeno. Diviene così essenziale definire il ruolo del conducente e ripensare la nozione stessa di veicolo. Ci si interroga poi sulle responsabilità nascenti dal nuovo strumento. La prevalenza della macchina sull'uomo sembra condurre all'estensione del ruolo della responsabilità da prodotto. Il coordinamento con la responsabilità ex art. 2054 c.c. richiede dunque una rimediazione.

*The development of advanced driver assistance systems poses new problems for private law scholars. The identification of the legal rules applicable to such case requires a classification of the phenomenon in all its aspects. It thus becomes essential to define the role of “driver” and to rethink the notion of “vehicle” itself. It is then necessary to determine the liabilities arising from the new instrument. The prevalence of the machine over the human seems to lead to the extension of product liability. Coordination with liability pursuant to art. 2054 c.c. therefore requires a re-meditation.*

## GIURISPRUDENZA

### EUROPEA

#### LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E LIMITI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI *Corte di Giustizia UE; sezione II; sentenza 14 febbraio 2019, causa C-345/2017*

*commento di Jacopo Liguori*

**Sommario:** 1. Fatti ed oggetto della controversia alla luce della normativa europea applicabile in materia di protezione dei dati personali. – 2. Applicabilità della Direttiva 95/46: le registrazioni di video sono dati personali? E in tal caso, il caricamento delle stesse su una piattaforma internet rappresenta un trattamento di dati personali? – 3. Analisi della deroga per scopi esclusivamente giornalistici: il bilanciamento tra la tutela della sfera privata e libertà di espressione. – 4. Caso Buivids e implicazioni derivanti dall'applicazione del GDPR. – 5. Conclusioni.

L'Autore si interroga in merito all'inquadramento legislativo della registrazione video, effettuata da un privato cittadino, di agenti di polizia all'interno di un commissariato e la successiva pubblicazione di tale video su una piattaforma web. L'approfondimento verte prima sull'applicabilità della direttiva 95/46 alle circostanze fattuali del caso Buivids. In un secondo momento, si analizza la portata della deroga per l'applicazione della disciplina sul trattamento di dati personali qualora effettuato a scopi giornalistici.

*The author investigates the legislative framework of the video recording carried out by a private citizen of police officers within a police station and the subsequent publication of that video on a web platform. The first issue covered is the applicability of Directive 95/46 to the factual circumstances of the Buivids case. Secondly, the analysis turns to the scope of the journalistic purposes exemption for the application of the personal data processing rules.*

#### IL RUOLO DELL'INTERPRETAZIONE NELL'ADEGUAMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA: L'IVA SUI SERVIZI "RICREATIVI" PRESTATI MEDIANTE INTERNET

*Corte di Giustizia UE; conclusioni del 12 febbraio 2019, causa C-568/2017*

*commento di Carmine Marrazzo*

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. I fatti di causa e la cornice giuridica di riferimento. – 3. La ricostruzione dell'Avvocato Generale e la proposta di risoluzione. – 4. Una possibile via alternativa? L'individuazione del luogo di esecuzione del servizio digitale. – 5. La territorialità iva tra principio e criterio: non solo limite, ma anche criterio di ripartizione dell'imposta. – 6. Il ruolo dell'interpretazione nell'integrazione europea. – 7. Conclusioni (necessariamente) provvisorie.

Partendo dall'analisi delle conclusioni dell'Avvocato Generale, l'Autore intende valutare limiti e possibilità di utilizzare lo strumento dell'interpretazione per adattare la norma positiva all'evoluzione della realtà economica di riferimento. Dopo aver analizzato le peculiarità del caso di specie, l'articolo vuole verificare se le statuizioni delle conclusioni siano replicabili anche in altri settori della fiscalità e, soprattutto, se queste possano tenere dinanzi alla Corte.

*Starting from the analysis of the Advocate General's conclusions, the author aims to evaluate the opportunity to use interpretation as a tool to adapt the positive rules to the economic reality of reference, in absence of new law reforms. After the examination of the peculiarities of the case, the article intends to assess if the conclusions' findings could be applied even in other sectors of the taxation system, and if they may resist in front of the Court.*

### COSTITUZIONALE

#### LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ALLA PROVA DEL TEST DI PROPORZIONALITÀ. IL CASO DELLA PUBBLICAZIONE IN RETE DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO DEI DIRIGENTI 57

*Corte Costituzionale; sentenza 21 febbraio 2019, n. 20*

*commento di Daniele Marongiu*

**Sommario:** 1. La trasparenza come punto di equilibrio fra i principi del diritto amministrativo. – 2. La norma contestata come culmine di un "crescendo". – 3. Il dibattito pregresso: le norme sulla trasparenza e i rilievi del Garante per la Privacy. – 4. Il nucleo della sentenza: l'equiparazione tra politici e dirigenti in relazione alla divulgazione in rete del reddito e del patrimonio. – 5. Il corollario: la trasparenza istituzionale e il ruolo dei motori di ricerca.

Gli obblighi di pubblicazione in rete a scopo di trasparenza amministrativa – disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – sono stati oggetto negli anni di ampie discussioni, nelle quali è emersa, in particolare, la contrapposizione di vedute tra il Legislatore e il Garante per la Privacy. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2019, si inserisce nel dibattito attraverso una causa che

attiene all'equiparazione tra organi politici e dirigenti in relazione all'inserimento nei siti istituzionali delle informazioni sul reddito e il patrimonio, di sé stessi e dei propri familiari. La Corte dichiara l'incostituzionalità parziale della norma, limitatamente ai dirigenti non apicali, ma nell'articolazione della sentenza fornisce considerazioni, elementi e criteri che vanno oltre il caso di specie e investono i fondamenti dell'impianto normativo in materia di trasparenza istituzionale.

*The mandatory publications on the web for the purpose of administrative transparency are disciplined in the Italian legislative decree of March 14<sup>th</sup> 2013, n. 33. They have been the object of extensive discussions over the years, in which the opposition between the Legislator and the Privacy Authority emerged clearly. The Constitutional Court, with the judgement n. 20 of 2019, enters the debate through a lawsuit concerning the assimilation between holders of political offices and public managers in relation to the publication in the institutional websites of information about income and assets, of themselves and their family members. The Court declares the partial unconstitutionality of the rule, limited to non-top managers, but in the articulation of the judgement it provides considerations, elements and criteria that go beyond the specific case and regard the fundamentals of the regulatory framework on institutional transparency.*

## CIVILE

### LA NOTIFICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ED I DEPOSITI TELEMATICI NELLA RECENTISSIMA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza 26 febbraio 2019, n. 5652*

*Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4505*

*Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza 12 febbraio 2019, n. 3999*

*Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709*

commento di Alessandro Fabbri

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Novero dei registri pubblici per la validità di notificazioni telematiche. – 3. Tempo di perfezionamento della notificazione (rectius: dei depositi telematici) via pec. – 4. Forma e sostanza nelle notificazioni via posta elettronica certificata. – 5. Notifiche via pec e diritto intertemporale. – 6. Conclusioni.

La rassegna considera alcune recentissime decisioni della Corte di Cassazione, relative alle notificazioni in proprio di avvocati via posta elettronica certificata ed ai depositi telematici. Sono trattati gli aspetti dei pubblici elenchi validi ai fini di cui all'art. 3-bis l. n. 53 del 1994, della disciplina transitoria applicabile alle notificazioni via pec, così come ulteriori requisiti formali all'uopo previsti ed il tempo di perfezionamento dei depositi telematici.

*The note considers some recent decisions of the Italian Supreme Court, all relating to the service made by lawyers through certified e-mail and to the e-filing in court. The aspects of the public list of certified e-mail addresses usable at this respect and of the date of entering into force of the relevant regulation are dealt with in the comment, as well as the date of completion of services and e-filing, and other formal requirements of certified e-mail.*

### REITERATI ACCESSI A FACEBOOK, CONTROLLI DEL DATORE E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

*Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 1 febbraio 2019, n. 3133*

commento di Annachiara Lanzara

**Sommario:** 1 – La sentenza della Corte di Cassazione n. 3133/2019. – 2. I controlli "a distanza" nella originaria formulazione dell'art. 4, legge n. 300/1970. – 3. Il novellato art. 4 della legge n. 300/1970 e la utilizzabilità delle informazioni acquisite. – 4. La riforma del 2015 e la normativa sulla privacy. – 5. I rapporti tra la normativa italiana e quella comunitaria alla luce delle pronunce del Garante per la privacy. – 6. Considerazioni conclusive.

Il commento alla sentenza della Suprema Corte affronta il tema della legittimità dei controlli esperiti dal datore nei luoghi di lavoro, in relazione al profilo concernente la tutela della riservatezza e della dignità dei lavoratori che vi sono sottoposti. La nota ripercorre l'evoluzione normativa della materia alla luce della recente modifica dell'articolo 4 Stat. Lav. e delle pronunce giurisprudenziali che hanno fatto seguito, soffermandosi altresì sulle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sulla rilevanza delle medesime tanto in sede nazionale quanto comunitaria.

*With this case note the writer would like to approach the topic of the lawfulness of employers' control on the use of email and personal computer by workers - during their work time - in the light of recent regulatory reforms and judgements. Furthermore, the author highlights the importance of the statements adopted by our Data Protection Authority, in connection with the reform of the article 4 of Workers' Statute.*

### LE SEZIONI UNITE CHIAMATE A FARE CHIAREZZA SU QUANDO IL DIRITTO DI CRONACA PREVALE SUL DIRITTO ALL'OBLIO

*Corte di Cassazione; sezione III civile; ordinanza 5 novembre 2018, n. 28048*

commento di Francesco Di Ciommo

**Sommario:** 1. Il diritto all'oblio alla ricerca delle certezze perdute. – 2. L'evoluzione giurisprudenziale del diritto all'oblio sino al c.d. caso Venditti. – 3. I dubbi della Terza Sezione circa il principio di diritto affermato nel c.d. caso Venditti. – 4. Il diritto all'oblio dalla dimensione tradizionale a quella telematica. – 5. Art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 e diritto all'oblio. – 6. Oblio e cronaca: la difficile (ma necessaria) individuazione dei criteri di bilanciamento.

Con l'ordinanza n. 28084/18 la terza sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza concernente l'assetto dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o manifestazione del pensiero. La rimessione viene motivata nella decisione in esame in considerazione del fatto che il 20 marzo 2018 la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6919/18, al fine di mettere ordine e di fornire (soprattutto) ai giudici di merito criteri più o meno oggettivi per gestire in modo corretto il rapporto tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, ha elencato cinque presupposti al ricorrere dei quali il diritto di cronaca è destinato a prevalere sul diritto all'oblio con conseguente sacrificio di quest'ultimo. Sennonché, la prima sezione nell'elencare tali presupposti non ha precisato se gli stessi siano richiesti in via concorrente o in via alternativa, nonostante la diversità di conseguenze che deriverebbero dall'adesione all'una o all'altra soluzione. La terza sezione, quindi, attesa la rilevanza e delicatezza degli interessi in conflitto e le incertezze manifestate a riguardo dalla recente giurisprudenza, si è rivolta alle Sezioni Unite affinché individuino criteri di riferimento univoci che permettano di conoscere preventivamente quando una vicenda personale può restare a lungo oggetto di attenzione mediatica perché il diritto di cronaca prevale e quando, invece, si ha diritto di chiedere che la notizia non sia più resa pubblica.

*With the decision n. 28084/18, the Third civil Section of the Italian Court of Cassation has handed over to the United Sections the general question of particular importance concerning the arrangement of the relationship between the right to be forgotten and the right to report or manifestation of thought. The referral is justified in the decision in consideration of the fact that on March 20, 2018, with the decision n. 6919/18, the First civil Section of the same Court of Cassation, in order to provide (above all) to the judges of merit more or less objective criteria to correctly manage the relationship between the right to be forgotten and the right to report, has listed five assumptions to the recurrence of which the right to report is destined to prevail over the right to be forgotten. Except that, the First Section in listing the aforementioned assumptions did not specify whether they are requested concurrently or alternatively. The Third section, therefore, given the relevance and delicacy of the conflicting interests and the uncertainties expressed in this regard by the recent jurisprudence, turned to the United Sections to identify unequivocal reference criteria that allow them to know in advance when a personal affair can remain for a long time object of media attention because the right to report prevails, and when, instead, one has the right to ask that the news is no longer made public*

#### L'INGIUNZIONE DINAMICA COME STRUMENTO DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE ON-LINE

*Tribunale di Milano; sez. spec. imprese; decreto 4 marzo 2019*

*Tribunale di Milano; sez. spec. imprese; ordinanza 12 aprile 2018*

commento di Ludovica Molinaro

**Sommario:** 1. L'ingiunzione dinamica. – 2. La tutela inibitoria prevista dal regolamento Agcom del 2013. – 3. Il caso *Allotstreaming*. – 4. Il caso Lega Calcio di Serie A.

Se un sito web, colpito da un'ingiunzione, diventi disponibile per gli utenti con uno o più indirizzi IP e/o URL differenti, di fatto aggirando l'ingiunzione stessa, il giudice può emettere un provvedimento formulato in modo tale da colpire anche gli ulteriori indirizzi IP e/o i nuovi URL, così evitando de futuro l'emissione di analoghe inibitorie che espressamente colpiscono tali ultimi indirizzi e URL. In mancanza di una ingiunzione di tal fatta – per l'appunto, detta dinamica – il danneggiato dai contenuti illeciti presenti sul detto sito web sarebbe costretto ad inseguire, in ipotesi all'infinito, il cambiamento di IP e/o URL che il titolare del sito medesimo potrebbe porre in essere, come detto, per vanificare gli effetti dell'ingiunzione.

*If a website, restricted by a court order, should become available to users with one or more different IP addresses and/or URLs, by effectively circumventing the said order, the judge could issue an order that may also affect further IP addresses and/or new URLs, therefore avoiding de future the issuance of analogous injunctions expressly affecting the abovementioned addresses and URLs. In the absence of such an order – notably, such circumstance - the person that has been damaged by the illicit content of the website would be forced to ensure, also indefinitely, the alteration of the IP address and/or URL that could be implemented by the very owner of the website, as stated, to frustrate the effects of such order.*

#### IL DIRITTO ALL'ACCESSO A INTERNET E IL DIRITTO ALLA SALUTE. UN PROBLEMA DI BILANCIAMENTO DI INTERESSI?

*Tribunale di Firenze; sezione II civile; decreto 18 gennaio 2019*

commento di Celeste Chiariello

**Sommario:** 1. Il fatto – 2. Il diritto all'uso di internet nel sistema costituzionale - 3. Il c.d. "nuovo" diritto di accesso a Internet – 4. Il diritto di accesso a Internet nel bilanciamento con gli interessi costituzionalmente tutelati – 5. Osservazioni critiche al decreto del Tribunale di Firenze n. 409/2019.

La diffusione di Internet alla luce dell'inarrestabile progresso tecnologico ha portato a configurare un "nuovo" diritto di accesso alla rete, ponendo gli interpreti dinanzi alla difficile sfida di operare un equo bilanciamento tra gli interessi che vengono progressivamente emergendo dall'evoluzione dei bisogni sociali con i più tradizionali valori costituzionali. Con decreto cautelare inaudita altera parte n. 409/2019, il Tribunale di Firenze è intervenuto riaffermando la primazia della tutela della salute del minore rispetto al contrapposto interesse a un'istruzione secondo le più moderne tecnologie.

*The spread of the Internet led by relentless technological progress and connectivity has led to a "new" right to Internet access. Now judges have to face the difficult challenge of ensuring a reasonable balance between the interests arising from the evolution of social needs and the more traditional constitutional values. By order n. 409/2019, without the other party having been heard, the Court of Florence has stated the primacy of children's health over the opposing interest of receiving an education by using the latest technologies.*



LA C.D. NEUTRALITÀ DEL WEB NON PIÙ ELEMENTO DI SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE ALTRUI  
*Tribunale di Roma; sez. spec. imprese; sentenza 10 gennaio 2019*

commento di Giuseppe Cassano e Angelo Maria Rovati

**Sommario:** 1. La responsabilità dell'ISP nel diritto internazionale ed in quello dell'Unione europea. – 2. Hosting passivo ed attivo: le pronunce della Corte di giustizia *Google* e *L'Oréal*. – 3. La responsabilità dell'ISP nel diritto nazionale. – 4. Hosting passivo ed attivo: la situazione italiana. – 5. Il caso "Vimeo": hosting attivo e diligenza "allo stato della tecnica" – 6 (segue) Il caso "Vimeo": responsabilità da contatto sociale – 7. (segue) Il caso "Vimeo": il risarcimento dei danni – 8. (segue) Il caso "Vimeo": la concorrenza sleale parassitaria.

La sentenza qui commentata aderisce all'impostazione secondo cui è hosting attivo (non solo chi manipola i contenuti oggetto dei suoi servizi ma) anche quello la cui attività va al di là della semplice predisposizione di un processo tecnico e neutrale consistendo ad esempio: (i) nella selezione, organizzazione ed indicizzazione del materiale trasmesso; (ii) nell'operare come un sito di condivisione video; (iii) nel mettere a disposizione dei propri utenti un motore di ricerca interno e (iv) nel ricavare un lucro dallo sfruttamento pubblicitario dei contenuti così selezionati ed organizzati. Essa, inoltre, riconduce la responsabilità dell'hosting attivo per la violazione di altrui diritti connessi al diritto d'autore a quella da contatto sociale. Infine, per la definizione del lucro cessante per violazione di altrui diritti connessi, questa pronuncia si riferisce al criterio del prezzo del consenso; precisamente considera i corrispettivi definiti in seguito ad una transazione tra un fornitore di servizi di media audiovisivi ed altre piattaforme digitali.

*The decision here commented adheres to the approach according to which an active hosting provider is (not only the one which manipulates the contents of its services but also) the one whose activity goes beyond the simple predisposition of a technical and neutral process for the transmission of information and for example it consists: (i) in the selection, organization and indexing of the material made available to its users; (ii) in operating as a video sharing platform; (iii) in making available to its users an internal search engine and (iv) in obtaining a profit by advertising exploitation of these protected contents. Furthermore, it qualifies the responsibility of active hosting provider for violation of neighbouring rights related to copyright as (contractual) responsibility for the so called "social contact". Finally, for the definition of the loss of profit due to the violation of these neighbouring rights, this decision refers to the criterion of the amount of royalties which would have been due if the infringer had requested authorisation to use this intellectual property right; in particular it considers the fees defined in an agreement (concluded following a legal proceedings) between an audiovisual media service provider and other video sharing platforms.*

## PENALE

L'APPOSIZIONE DI FILTRI AI COMMENTI DEGLI UTENTI NON ESCLUDE IL CONCORSO DEL BLOGGER NELLA DIFFAMAZIONE  
*Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 22 gennaio 2019, n. 2823*

commento di Annalisa Benevento

**Sommario:** 1. La diffamazione sul blog: profili di responsabilità del titolare del sito. – 2. La responsabilità del blogger a titolo di concorso. – 3. L'apposizione di filtri preventivi può escludere il dolo del blogger?

L'autrice ha analizzato la tematica della responsabilità concorsuale del blogger nel reato di diffamazione commesso da un terzo. In particolare, dopo una preliminare analisi della giurisprudenza, e in conformità con la stessa, è stata esclusa la possibilità di contestare al titolare del sito internet il reato di omesso controllo previsto per i direttori di giornale. Sicché, dopo aver esaminato le ipotesi in cui il titolare di un diario virtuale possa incorrere in responsabilità a titolo di concorso, è stato analizzato lo specifico caso in cui il blogger si sia avvalso di strumenti di filtro per prevenire la diffusione di commenti offensivi. Si è cercato, pertanto, di offrire uno spunto critico alla vicenda evidenziando la necessità che l'istruttoria dibattimentale sia esperita per accertare l'effettiva approvazione del contenuto diffamatorio a prescindere dall'apposizione di un filtro selettivo.

*The author has analyzed the issue of the liability of the blogger in the crime of defamation committed by internet user. In particular, after a preliminary analysis of the jurisprudence, and in compliance with the same, the possibility of challenging the website owner with the crime of omitted control for newspaper editors is excluded. After examining the hypotheses in which the holder of a virtual diary could incur liability as a competition, the specific case in which the blogger used filtering tools to prevent the spread of offensive comments was analyzed. So, an attempt was made to offer a critical starting point to the decision under discussion highlighting the need for the preliminary investigation to be carried out to ascertain the effective approval of the defamatory content regardless of the affixing of a selective filter.*

I DUBBI ANCORA IRRISOLTI IN TEMA DI ACQUISIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DIGITALE  
*Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 16 gennaio 2019, n. 1822*

commento di Federico Cerqua

**Sommario:** 1. Premessa: la ricerca di un punto di equilibrio tra sviluppo tecnologico e dato normativo. – 2. Il fatto. – 3. La corrispondenza digitale. – 4. L'assunzione probatoria di SMS, messaggi *WhatsApp*, *e-mail*. – 5. La tutela del segreto. – 6. L'estrazione della corrispondenza digitale. – 7. Brevi considerazioni conclusive.

Alcuni dei servizi Internet più diffusi (SMS, messaggi *Whatsapp*, *e-mail*) possono essere utilizzati anche attraverso lo *smartphone*. Questi servizi Internet sono in grado di fornire una notevole massa di informazioni utili per il processo ma pongono una serie di questioni

problematiche. L'obiettivo è quello di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze investigative ed i diritti della persona, in modo da impedire illegittime compressioni delle garanzie costituzionali.

*Some of the most popular Internet services (SMS, Whatsapp, e-mail) can be used via smartphone. These Internet services are also able to provide a large amount of information that can be used in a trial but bring up a series of controversial question. The focus will be to balance the opposing needs of determining the liability and protecting individual rights, in order to prevent unjustified constrictions of constitutional values.*

#### LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL DIRETTORE DEL GIORNALE TELEMATICO TRA LEGISLATORE PIGRO E GIUDICE INTRAPRENDEnte

*Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 11 gennaio 2019, n. 1275*

commento di Francesco Giuseppe Catullo

**Sommario:** 1. Equiparazione tra testata cartacea e testata telematica al fine dell'estensione di una garanzia. – 2. Equiparazione tra testata cartacea e testata telematica al fine dell'estensione di una norma penale. – 3. Principio di uguaglianza e criterio di ragionevolezza per estendere il contenuto di una norma penale. – 3.1. Selezione delle premesse del ragionamento giudiziale. – 4. Ragionamento giudiziale e divieto di analogia in *malam parterm*.

Secondo l'Autore se il delitto è una modalità di lesione e se, a causa delle differenze strutturali tra stampa e pubblicazione on-line, gli eventuali omessi controlli sulla stampa cartacea e su quella telematica avvenissero da parte dei rispettivi direttori secondo modalità differenti, la normativa penale prevista per il primo settore non potrebbe andare bene per il secondo.

*If the crime is a form of offense, considering the structural differences between printed and online publications, any omitted checks on the print and on the online press are carried out by each editors in different ways; so, the criminal legislation for the print should be different from that regarding the online press.*

#### LA PEDOPORNOGRAFIA NEL CYBERSPACE: UN OPPORTUNO ADEGUAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO ED AL SUO IMPATTO SOCIALE RIFLESSI NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA

*Corte di Cassazione; sezioni unite penali; sentenza 15 novembre 2018, n. 51815*

commento di Lorenzo Picotti

**Sommario:** 1. L'oggetto del contrasto ermeneutico: il "pericolo concreto di diffusione" del materiale pedopornografico. – 2. La ricostruzione del modificato quadro normativo alla luce delle fonti sovranazionali e dell'intervenuta evoluzione tecnologica con il relativo impatto sociale. – 3. Il significato sistematico della condotta di "utilizzo" dei minori. – 4. Profili critici: il delitto di produzione come "reato di danno"? – 5. Superamento od aggiramento delle garanzie dell'*overruling* con effetti in *malam partem*?

L'A. condivide il cambiamento di giurisprudenza espresso dalle Sezioni unite, che hanno escluso la necessità, per l'integrazione del delitto di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1 c.p., del requisito non scritto, aggiunto in via interpretativa dalla precedente sentenza delle Sezioni unite del 31 maggio 2000, del "pericolo concreto di diffusione" del materiale stesso. Attraverso un'ampia ricostruzione storica e sistematica dell'evoluzione della normativa nazionale e sovranazionale in materia, è stato tenuto conto del forte impatto delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sui comportamenti criminosi da contrastare ed è stata delineata la linea di confine sia rispetto alle ipotesi meno gravi di mera detenzione sia rispetto a quelle penalmente irrilevanti in cui non può ravvisarsi alcuna utilizzazione del minore, per il contesto del rapporto privato in cui sono realizzate le immagini, con valido consenso del minore.

*The Author agrees with the decision of the United Chambers of the Supreme Court - which overrule the previous orientation in case of production of child pornography punished by article 600-ter, paragraph 1, n. 1 of the Italian criminal code - according to which it's no longer necessary to ascertain the "concrete risk of dissemination" of pornographic material. Such not-written requirement was added by the previous judgment of the United Chambers of 31 May 2000. The Supreme Court gives value, through a broad historical and systematic reconstruction of the evolution of the national and supranational law, the essential impact of new information and communication technologies on criminal behaviors in order to counter them. The Supreme Court also distinguishes this crime from the less serious offence of the mere detention of pornographic material and from the lawful behaviors in which it is not possible to recognize any "child abuse" because the consent of the minor given in a private relationship.*

## AMMINISTRATIVA

#### SUL CONSUMATORE MEDIO E RELATIVAMENTE MEDIO

*T.a.r. Lazio; sezione I; sentenza 21 gennaio 2019, n. 781*

commento di Ezio Guerinoni

**Sommario:** 1. Pratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore. – 2. Il consumatore *medio*. – 3. Il consumatore *relativamente medio*. – 4. Oltre la disciplina delle pratiche commerciali scorrette.



La sentenza segnalata tratta della figura del consumatore medio e dei criteri per la sua individuazione in base alla giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia. Si tratta di una figura ormai diffusa e che può trovare riscontro anche in altre norme del diritto dei contratti dei consumatori seppure rimangono aperte una serie di questioni riferite al preciso ambito di individuazione. Nella nota di commento si evidenzia come utili elementi di riflessione intorno a tale figura possono trarsi in particolare dal precetto di comprensibilità sancito dall'articolo 35 del codice del consumo.

*The reported decision deals with the average consumer's legal feature and the criteria for its identification, according to the case law of the Court of Justice of the European Union. This is a legal feature that is now widespread and that can also be found in other consumer contract laws, although some issues regarding its precise area of identification are still discussed. This essay points out that useful items of reflection regarding this legal feature can be found specifically in the comprehensibility rule established by Article 35 of the Italian Consumer Code.*

#### RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL DANNO DA TWEET: SOSPENSIONE DEI LAVORI E INADEMPIMENTO CONTRATTUALE INDOTTI DA DICHIARAZIONI SU SOCIAL NETWORK RESE DA PARTE DI UN MINISTRO DELLA REPUBBLICA

*T.a.r. Liguria; sezione I; sentenza 3 gennaio 2019, n. 11*

commento di Stefano Pellegatta

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Problematiche sostanziali e profili giuridici. – 3. Il valore giuridico del *tweet*. – 4. Il *tweet* ministeriale quale fonte di responsabilità civile. – 5. Conclusioni.

L'Autore si interroga in merito al risarcimento del danno conseguente ad un *tweet* pubblicato online da un Ministro, che ha comportato il blocco dei lavori già autorizzati e l'inadempimento al contratto sottoscritto con l'impresa aggiudicatrice. L'approfondimento concerne la natura giuridica del *tweet*, la possibile equiparazione sul piano formale ad un atto amministrativo e gli strumenti di tutela civilistici percorribili dal soggetto danneggiato da un simile comportamento. La responsabilità civile, nella sua duttilità, si rivela ancora una volta presidio adeguato anche in queste situazioni.

*The author examines the problem of compensation for damage resulting from a tweet, published online by a Minister, which led to the blocking of public works (that were already authorized) and the non-fulfillment of the contract signed by the Public Administration with the contracting company. The analysis concerns the legal nature of the tweet, the possible equalization to an administrative act on a formal level and the legal tools that can be used by the damaged party. The civil liability, with its flexibility, once again proves to be an adequate defense even in these situations.*

## PRASSI

#### COMBINAZIONE DI DATI E PREVEDIBILITÀ DELLA DECISIONE GIUDIZIARIA

di Luigi Viola

**Sommario:** 1. L'incertezza interpretativa. – 2. La soluzione giurisprudenziale del *prospective overruling*. – 3. La giustizia predittiva. – 3.1. La tesi della previsione su base statistica-giurisprudenziale. – 3.1.1. Critiche. – 3.2. La tesi della previsione su base algoritmica-normativa tramite combinazione di dati. – 3.2.1. Una possibile equazione per interpretare la legge. – 3.2.2. Un esempio. – 4. Rilevanza della questione sul piano pratico. – 5. Conclusioni.

Nell'articolo che segue sono state esaminate le principali problematiche inerenti il tema della prevedibilità della decisione giudiziaria (c.d. giustizia predittiva), alla luce degli studi più recenti, proponendo soluzioni anche originali.

*In the following article the main problems concerning the predictability of the judicial decision (c.d. predictive justice) were examined, in the light of the most recent studies, proposing solutions that are also original.*

#### GDPR E SET DI ISTRUZIONI PER I SOGGETTI CHE TRATTANO DATI: L'USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, LA GESTIONE DI POSSIBILI DATA BREACH E LA PROTEZIONE DAL PHISHING

di Giovanni Ziccardi

**Sommario:** 1. L'importanza di un set d'istruzioni nel "sistema" GDPR. – 2. Un esempio di istruzioni sull'uso degli strumenti informatici e le misure adeguate di sicurezza. – 3. Un esempio di istruzioni sulla gestione interna ed esterna di possibili data breach. – 4. Un esempio di istruzioni miranti alla protezione dagli attacchi di phishing. – 5. Alcune considerazioni conclusive.

La normativa a protezione dei dati prevede una necessaria opera di istruzione nei confronti dei soggetti che quotidianamente devono, per mansioni, trattare dati personali e sensibili. Il dare istruzioni, redigere policy, plasmare regolamenti interni (anche, poi, affissi nei luoghi di lavoro) ha, tradizionalmente, due funzioni in un'ottica di cybersecurity: una interna e una esterna. La prima funzione, interna, è quella di realmente formare, istruire e preparare i soggetti a un trattamento di dati sicuro, con un beneficio immediato per la qua-

lità del trattamento dei dati in una determinata realtà. La seconda funzione, esterna, è quella di mostrare in ogni momento l'attenzione del titolare a tali temi, in un'ottica di accountability che sia dimostrabile. In caso di controllo o ispezione che si basi su un'analisi della sostanza, e non della forma, il titolare può così dimostrare all'autorità di controllo, appunto, che le istruzioni non sono state solo ben preparate, ma anche recepite e attuate. In questo breve saggio dal taglio volutamente pratico si redigono tre modelli di policy che mirano a risolvere tre criticità ben chiare nell'impianto del GDPR quando si tratta di necessità di protezione dei dati e di misure di sicurezza adeguate: una policy sull'uso quotidiano degli strumenti elettronici (ma non solo) che porti pian piano il dipendente ad adeguarsi al dettato dell'Articolo 32 del GDPR, una policy che si concentri sul timore più grande che aleggia tra le righe del Regolamento (un data breach, o violazione dei dati che dir si voglia) e, infine, una policy che si concentri su quello che è il fenomeno più frequente negli enti pubblici, in aziende private e in studi professionali e che causa quotidiane esfiltrazioni di dati (il phishing).

*The data protection legislation asks for a necessary work of education of subjects who, on a daily basis, must handle personal and sensitive data. Giving instructions, drafting policies, shaping internal regulations (also, then, posted in the workplace) has, traditionally, two functions in a cybersecurity perspective: one internal and one external. The first function, internal, is to actually train, instruct and prepare subjects for a secure data processing, with an immediate benefit for the quality of data processing in a given reality. The second function, external, is to show the owner's attention to these issues at any time, with a view to accountability that can be demonstrated. In the case of control or inspection based on an analysis of the substance, and not of the form (and therefore, not analyzing the document production, but its actual implementation and understanding by the recipients), the owner can thus demonstrate to the supervisory authority, in fact, that the instructions were not only well prepared, but also implemented. In this short essay with a deliberately practical slant, three policy models are drawn up that aim to resolve three very clear problems in the GDPR system: a policy on the daily use of the electronic devices (but not only) that gradually bring the employee to comply with the provisions of Article 32 of the GDPR, a policy that focuses on the biggest fear that floats between the lines of the Regulation (a data breach) and, finally, a policy that focuses on what is the most frequent phenomenon in public bodies, private companies and professional offices and that causes daily data exfiltration: phishing.*